

LEGGE DEL FARE: LE NORME SUGLI ENTI LOCALI

a cura di Marco Castellani e Fabio Federici

[Se sei interessato al nostro corso per la Revisione negli enti locali, clicca qui...](#)

Si illustrano le principali novità per gli Enti locali introdotte dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 (di seguito Legge del Fare).

Piattaforma telematiche per l'acquisto di beni e servizi da parte della Pubbliche Amministrazioni

Il comma 2 dell'articolo 13-bis stabilisce che le Pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate anche ponendole in competizione tra loro. Qualora vi siano prodotti open source che non comportino oneri di spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere ritenuto prioritario.

Gare per il gas naturale

L'articolo 4 della Legge interviene sulle gare d'ambito per l'affidamento della servizio di distribuzione del gas naturale.

Il comma 2 prevede che i termini di attivazione delle procedure amministrative per la scelta della Stazione Appaltante e quelli per l'indizione delle gare uniche d'ambito, previsti dal D.M. n. 226/2011, sono da considerarsi perentori, pertanto scaduti gli stessi, la Regione con competenza sull'ambito, nomina un commissario *ad acta* che avvia la procedura di gara.

La norma, che cerca di attribuire tempi certi allo svolgimento delle gare, viene tuttavia ad agire in un contesto settoriale non ancora sufficientemente definito alla luce del fatto che una quantificazione puntuale dei parametri di gara non è al momento ancora possibile a causa di alcuni criteri (quali ad esempio i tariffari e la definizione degli interventi di efficienza energetica aggiuntivi) previsti nei documenti tipo che, per essere definiti, devono attendere le opportune decisioni degli organi competenti. Fino a quando queste decisioni non saranno assunte non appare pertanto realizzabile la pubblicazione delle gare.

Il comma 4 prevede poi che, trascorsi 4 mesi dalla scadenza dei termini di attivazione delle procedure amministrative per la scelta della Stazione Appaltante e quelli per l'indizione delle gare uniche d'ambito, senza che la Regione abbia nominato il commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, nomina un commissario ad acta per dare avvio alla gara.

Il comma 3 proroga di quattro mesi le date limite di cui all'articolo 3 del citato D.M. n. 226/2011, del primo e del secondo raggruppamento di Ambiti, che sarebbero scadute entro il mese di ottobre 2013. È poi previsto uno spostamento dei termini di nomina della stazione appaltante comunque non anteriore al 1 gennaio 2014.

Il comma 5 dispone poi una sanzione a carico gli Enti locali che non hanno rispettato le scadenze richiamate previste dall'articolo 3 del D.M. n. 226/2011, pari al 20% del corrispettivo riconosciuto in favore dei Comuni dall'articolo 8 c. 4 dello stesso D.M.. La quota del corrispettivo decurtata confluisce nella Cassa conguaglio e destinato alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.

Programma “6000 campanili”

Il comma 9 dell'articolo 18 stanziava un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2014 destinato alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.

La distribuzione del fondo è riservata ai Comuni che sulla base dei dati del censimento della popolazione 2011 avevano una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, alle Unioni composte esclusivamente da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed ai comuni risultanti da fusioni tra comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

I criteri per l'accesso alle risorse del fondo sono stati definiti tramite la stipula di una convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e l'ANCI, trasposta nel D.M. n. 317 del 30 agosto 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2013. Seguendo la procedura dettata nella Convenzione, in data 24 ottobre 2013 gli enti interessati hanno inviato i progetti mediante PEC all'apposito indirizzo predisposto dall'ANCI con le relative richieste di contributo pubblico secondo la procedura del click day. L'accettazione verrà stabilita dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste e naturalmente dalla documentazione presentata.

L'ANCI si farà carico di trasferire la documentazione ricevuta al Ministero delle Infrastrutture, che dopo le opportune attività di verifica e valutazione approverà con Decreto l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento. L'elenco sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti istituzionali del Ministero e dell'ANCI.

Sanzioni per violazioni al Codice della Strada

L'articolo 20 introduce la facoltà per il trasgressore o l'obbligato in solido di effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale versando una somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha emanato le direttive di applicazione con Circolare del 12 agosto 2013.

Proroga del termine per pubblicazione dei dati delle opere pubbliche

L'articolo 26 della Legge del Fare introduce una modifica al comma 418 dell'articolo 1 della Legge n. 228/2012 (Legge Finanziaria 2013), per effetto della quale si rinvia il termine per adempiere alla pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 190/2012 (cosiddetta Legge Anticorruzione). Si ricorda che per le procedure richiamate nella norma dovranno essere indicate:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

La modifica introdotta dalla Legge del Fare differisce di fatto l'invio dei dati relativi all'anno 2012 al 31 gennaio 2014, unitamente alla comunicazione dei dati relativi al 2013.

La proroga dell'obbligo previsto dalla Legge anticorruzione comporta di conseguenza lo slittamento al 2014 anche degli adempimenti legati all'invio dei dati su bandi, procedure e andamento dei cantieri delle opere pubbliche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

Ritardi PA

Nuova norma in tema di ritardi delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 28 introduce il diritto all'indennizzo automatico e forfettario a carico dell'amministrazione che si renda responsabile di un mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici. Ai sensi della nuova disposizione l'amministrazione è tenuta a corrispondere all'utente vittima danneggiato dal ritardo una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Se l'amministrazione non ha rispettato i termini per il rilascio di un provvedimento che riguarda l'avvio o l'esercizio dell'attività d'impresa, l'interessato, entro 20 giorni, deve rivolgersi al responsabile appositamente nominato dall'amministrazione (titolare del potere sostitutivo), che deve concludere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto oppure deve liquidare 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro.

Nel caso in cui anche il responsabile del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento oppure non liquidi l'indennizzo, l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni e congiuntamente proporre domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, l'utente sarà tenuto al versamento del contributo unificato ridotto alla metà. L'eventuale sentenza di condanna dell'amministrazione è in seguito comunicata alla Corte dei Conti e al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.

La reale portata dell'intervento normativo è stata alquanto diluita nel corso dell'iter di conversione del Decreto del Fare. Il testo definitivo della Legge di conversione limita l'applicazione del meccanismo di indennizzo alle sole procedure relative alle domande per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa. L'articolo 28 dispone un periodo di monitoraggio della durata di 18 mesi al termine del quale si valuterà l'esito di questa sperimentazione e si deciderà se estendere la disciplina dell'indennizzo anche agli altri rapporti fra privati e pubbliche amministrazioni, rimodularla o al limite anche ritirarla.

Attestazioni Soa

Ad opera dell'articolo 26 della Legge si estende da 5 a 10 anni il periodo di tempo a cui le imprese possono fare riferimento per conseguire le attestazioni Soa. In tal modo si consentirà alle imprese, spesso penalizzate negli ultimi anni dalla crisi e dai stringenti vincoli di finanza pubblica agli investimenti, di ottenere le attestazioni Soa facendo valere anche i requisiti di qualificazione maturati nel periodo precedente l'attuale fase di stagnazione.

Anticipazione del corrispettivo negli appalti

Con l'articolo 26-ter si reintroduce, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, la possibilità per la stazione appaltante di corresponsione di una anticipazione in favore del soggetto aggiudicatario pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale facoltà deve tuttavia essere espressamente prevista e pubblicizzata negli atti della gara d'appalto.

DURC

L'articolo 31 della Legge apporta notevoli agevolazioni nella disciplina del DURC, il Documento unico di regolarità contributiva.

Il comma 1 elimina il riferimento dei "benefici normativi e contributivi". Per effetto della modifica, la possibilità di rilasciare il Documento di regolarità contributiva in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, viene estesa a tutte le "tipologie" di DURC (in tal senso si veda la Circolare n. 36 del 6 settembre 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).

Il comma 2 provvede ad inserire nel Codice dei Contratti pubblici la previsione dell'obbligo di acquisizione d'ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti.

Il comma 3 estende la possibilità di rilascio del DURC con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti devono trattenere dal pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze, che viene versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Ciò significa che sarà possibile il rilascio del DURC compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell'amministrazione. Per effetto del comma 8-ter possono usufruire della procedura compensativa anche i soggetti cui le pubbliche amministrazioni

richiedono il DURC al fine dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici ,di qualunque genere.

Le modalità applicative della procedura sono state oggetto di diversi pronunciamenti da parte degli enti e dei Ministeri competenti. L'Inps ha fornito nel messaggio 13154 dello scorso 12 agosto 2013 tutte le istruzioni per operare la «sostituzione» e il versamento delle somme all'istituto tramite il modello F24 EP. Utili indicazioni si possono poi recuperare nella Circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro, in cui si chiarisce che la sostituzione nell'obbligazione contributiva non opera soltanto nel caso in cui il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori copra per intero le irregolarità accertate nel documento unico, ma anche quando il debito è in grado di colmarle solo in parte. In questa ipotesi, il pagamento nei confronti di ciascun ente deve essere ripartito in proporzione ai crediti vantati da ogni Istituto o Cassa, evidenziati nel DURC. Nella Circolare si tiene a precisare che prima di procedere ai versamenti è necessario che la stazione appaltante dichiari agli enti creditori l'intenzione di sostituirsi al debitore tramite un «preavviso di pagamento». La comunicazione deve essere preventiva, perché serve a ricalcolare i crediti al fine di coordinare un possibile contemporaneo intervento sostitutivo da parte di più stazioni appaltanti volto a sanare, anche solo in parte, le posizioni dell'appaltatore. Viene infine chiarito che gli effetti del pagamento sostitutivo si possono esplicitare anche nei confronti di un rapporto di subappalto.

Con il comma 4 viene precisato che nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti devono acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità, ai fini:

1. della verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di appalto, in particolare la commissione di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”;
2. dell'efficacia dell'aggiudicazione del contratto;
3. della stipula del contratto;
4. del pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;
5. del certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità e il pagamento del saldo finale.

Le nuove norme dell'articolo 32 consentono l'utilizzo del DURC nel corso del periodo di validità anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.

Vengono fornite al comma 5 utili indicazioni in merito alla durata dei DURC rilasciati nel periodo in cui il Decreto-Legge n. 69/2013 ha completato il proprio iter di conversione. Di fatto si stabilisce che i DURC emessi dopo il 21 agosto 2013 hanno una validità di 120 giorni. Per tutti i DURC emessi prima del 21 agosto 2013 la durata è di 90 giorni; il maggiore termine di 180 giorni previsto dal Decreto Legge è infatti decaduto.

Secondo la disciplina vigente pertanto, dopo la stipula del contratto, il DURC deve essere acquisito ogni 120 giorni ed è valido ed utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo. Un'eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC.

Al comma 7 si stabilisce che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC anche in formato elettronico.

Il comma 8 innova la procedura da seguire quando si riscontra la mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC. In tali casi gli Enti preposti al rilascio sono chiamati ad invitare l'interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro, a regolarizzare, entro un termine non superiore a quindici giorni, le inadempienze.

Al comma 8-ter si prevede poi che, anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il DURC ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio.

Da ultimo va ricordato che il Legislatore, almeno sino al 31 dicembre 2014, ha scelto di estendere la durata di 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applicano anche ai lavori edili per i soggetti privati.

Massimo ribasso

Il comma 7-bis dell'articolo 32 della Legge del Fare ha introdotto nell'articolo 82 una disposizione ben precisa da tenere in dovuta considerazione nel processo di valutazione delle offerte secondo la procedura del massimo ribasso.

Il comma 3-bis dell'articolo 82 del Codice dei contratti pubblici, nella versione vigente, modificata dal comma 7-bis dell'articolo 32 della Legge del Fare, stabilisce che nel processo di valutazione delle offerte secondo la procedura del massimo ribasso il prezzo più basso va determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti sia dalla contrattazione nazionale sia da quella di secondo livello. Si prevede poi che la determinazione del prezzo migliore va effettuata anche al netto dei costi degli adempimenti per le norme su salute e sicurezza sul lavoro, individuabili come oneri della sicurezza aziendali.

Zone a burocrazia zero

In base alle nuove disposizioni di semplificazione inserire all'articolo 37 della Legge del Fare, nelle cosiddette "zone a burocrazia zero" previste dall'articolo 43 del D.L. n. 78/2010, tutte le attività delle imprese per le quali le competenti Pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione non dovranno essere sottoposte a controllo. Le pubbliche amministrazioni saranno tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. La disposizione trova applicazione nei confronti dell'amministrazione centrale nonché delle Regioni e degli Enti locali nell'ambito delle loro competenze.

Spending review

L'articolo 49 al comma 01 estende fino al prossimo 31 dicembre 2013 il termine ultimo entro le quali le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge n. 135/2012 di conversione del D.L. n. 95/2012 (Legge Spending review-bis) hanno facoltà di recedere dai contratti di locazione anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto.

Il comma 1 dell'articolo 49 sancisce una proroga dei termini entro i quali gli enti locali sono chiamati a dismettere le partecipazioni nelle società strumentali. Attualmente pertanto nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si deve procedere allo scioglimento

della società entro il 31 dicembre 2013 o in alternativa all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014.

Responsabilità solidale appalti

L'articolo 50 della Legge abroga la responsabilità solidale ai fini Iva nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore e la relativa "responsabilità sanzionatoria" prevista tra appaltatore e committente.

Va detto tuttavia che la disposizione della Legge non sopprime in toto la disciplina della responsabilità solidale negli appalti. Dopo l'entrata in vigore della norma infatti nei contratti di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore continua a rispondere ai sensi del comma 28 dell'articolo 35 della Legge n. 248/2006 in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

Abolizione del modello Intrastat

I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 50-bis della Legge sanciscono la soppressione del modello Intrastat.

Le modalità di attuazione dell'abrogazione non offrono certezze in merito ai tempi, in quanto sarà innanzitutto necessario emanare con D.P.R. un regolamento che ridefinisca le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni del sistema premiale introdotto dallo stesso articolo 50-bis in favore dei soggetti titolari di partita IVA, e di abrogare, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazioni contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni.

Solo a questo punto le disposizioni di attuazione del presente articolo potranno essere adottate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.

Cancellazione del 770 mensilizzato

L'articolo 51 della Legge sopprime l'adempimento della comunicazione del modello 770 mensile, la comunicazione telematica da parte dei sostituti d'imposta, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali, dei relativi conguagli e dei contributi. Si fa presente che l'abolizione ha interessato un adempimento oggetto di ripetute proroghe e che non è mai stato attuato.

Riscossione locale

La materia della riscossione locale vede un nuovo intervento legislativo ad opera dell'articolo 53 della Legge che, riformulando l'articolo 10 del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 64/2013 (cosiddetto Decreto Pagamenti), coglie l'occasione per correggere evidenti storture che si erano create ad opera delle precedenti disposizioni (si veda la mancata proroga dei termini per la riscossione delle entrate extratributarie) e dispone per tutte le entrate locali (tributarie ed extratributarie) il rinvio in toto dei termini per l'uscita di scena di Equitalia dal mondo della riscossione locale al prossimo 31 dicembre 2013.

I Comuni fino al termine inderogabile del 31 dicembre 2013 potranno perciò continuare ad avvalersi degli agenti della riscossione (aziende del Gruppo Equitalia), nonché degli altri soggetti eventualmente incaricati.

Disciplina transitoria per l'incompatibilità

La Legge del Fare pone una serie di modifiche alla disciplina dell'incompatibilità nelle Pubbliche amministrazioni.

Si fa presente che la Civit (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) nella Delibera n. 46/2013 del 27 giugno 2013 aveva ritenuto immediatamente applicabile anche agli incarichi preesistenti la nuova disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità introdotta dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39. A giudizio della Commissione, infatti, l'esclusione di tali incarichi dal campo di applicazione del decreto avrebbe richiesto un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore, con conseguente differimento dell'efficacia delle norme sulla incompatibilità.

Sulla questione il legislatore interviene all'articolo 29-ter della Legge di conversione Decreto del Fare con il quale si introduce una specifica disciplina transitoria in base alla quale, in sede di prima applicazione, con riguardo ai casi previsti dalle disposizioni di cui ai capi V e VI del D.Lgs n. 39/2013 (che disciplinano le fattispecie di incompatibilità), gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo Decreto Legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.

La competenza sulla concreta applicazione della Legge Anticorruzione, e in particolare sulla definizione delle conseguenze pratiche delle incompatibilità dei dirigenti pubblici, viene inoltre trasferita dall'articolo 54-bis della Legge dalla Civit al Dipartimento Funzione Pubblica, chiamato d'ora in poi a «emanare proprie direttive sull'interpretazione» della Legge n. 190/2012 (Legge Anticorruzione)». La Civit potrà esprimersi sul tema solo «su richiesta» della stessa Presidenza del Consiglio, che «ne terrà conto» nelle proprie direttive.

La Civit, continuerà invece a occuparsi dell'interpretazione della disciplina della «Trasparenza» delle Pubbliche amministrazioni, dettata nel D.Lgs. n. 33/2013.

Federalismo Demaniale

L'articolo 56-bis della Legge ha introdotto procedure semplificate per il trasferimento agli Enti territoriali di immobili, in attuazione del D.Lgs. 28 maggio 2010 n. 85 (c.d. Federalismo Demaniale).

Dal 1° settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013 i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono presentare all'Agenzia del Demanio un'apposita richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato. La richiesta di attribuzione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, dovrà riportare l'identificazione del bene, una specifica sulle finalità di utilizzo e l'indicazione di eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.

L'Agenzia del Demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'Ente interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

Le modalità applicative della procedura, la modulistica e l'applicativo necessari per presentare la richiesta sono disponibili all'indirizzo:
<http://www.agenziademanio.it/opencms/it/valorizzazioni-patrimonio/federalismoDemaniale/index.html>.

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO IVA-LAVORO

Si illustrano le principali novità per gli Enti locali introdotte dal Decreto-legge del 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" (di seguito Decreto Iva-Lavoro).

Responsabilità solidale negli appalti

Il primo comma dell'articolo 9 della Legge di conversione del Decreto amplia il regime solidarietà negli appalti di opere e servizi prevista dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 anche ai compensi e agli obblighi di natura contributiva e assicurativa in favore di lavoratori con contratti di lavoro autonomo.

Utili chiarimenti in merito alla concreta applicazione della disposizione si possono ricavare dall'esame della Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013 del 29 agosto 2013, diffusa all'indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto.

Nella Circolare si sostiene che la ratio sottesa all'istituto della solidarietà, volta a tutelare i lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente, lascia intendere che nella norma in questione il riferimento ai "lavoratori con contratto di lavoro autonomo" sia limitato sostanzialmente ai co.co.co./co.co.pro. impiegati nell'appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all'assolvimento dei relativi oneri.

Il comma 1 dell'articolo 9 ribadisce che la disciplina della solidarietà non trova applicazione nei contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche amministrazioni, che, si puntualizza nella Circolare del Ministero del Lavoro, continuano ad essere soggette alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 e nell'articolo 1676 del Codice civile.

Deroga ai limiti al lavoro flessibile

Il comma 12 dell'articolo 9 apporta una modifica all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, che consente agli enti locali di superare il limite al ricorso al lavoro flessibile (pari al 50% delle spese sostenute nel 2009 per tali forme di lavoro), oltre per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, anche per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio disciplinate dall'articolo 70, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276.

Per tali attività l'ente è tenuto ad osservare il tetto di spesa complessiva, che non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Limiti di indebitamento degli enti locali

La Legge di conversione del Decreto mette mano nuovamente ai limiti di indebitamento che gli enti locali sono tenuti a rispettare ai sensi dell'articolo 204 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000). Per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 11-bis della Legge di conversione, ai Comuni sarà perciò concesso contrarre nuovi mutui solo nel caso in cui il valore annuale degli interessi non superi per il 2013 l'8% della somma dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene pre-vista l'assunzione dei mutui. La percentuale scenderà al 6 % nel 2014.

Fondo svalutazione crediti

Si introduce una modifica dell'articolo articolo 1, comma 17 del D.L. n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013 (cosiddetto Decreto Pagamenti), che nella versione modificata dal Legge di conversione del Decreto Iva-Lavoro obbliga gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cassa loro concessa per i pagamento dei loro debiti certi liquidi ed esigibili ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 dello stesso Decreto Pagamenti, a costituire un fondo di svalutazione crediti secondo le modalità indicate al comma 17, dell'articolo 6, D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 (Legge Spending review-bis), nei cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque pari almeno al 30 per cento (in precedenza era pari almeno al 50 per cento) dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'Organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente

certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di discutibilità.

[Se sei interessato al nostro corso per la Revisione negli enti locali, clicca qui...](#)

6 novembre 2013
Marco Castellani
Fabio Federici